CAMERA DEI DEPUTATI N. 6420

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SUSINI

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Livorno

Presentata il 5 ottobre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In materia di case da gioco e di disciplina del gioco d'azzardo l'Italia si trova in una situazione di ritardo rispetto agli altri Paesi d'Europa poiché da una parte ha mantenuto il divieto generale per il gioco d'azzardo, dall'altra ha conservato un regime speciale a favore di quattro specifiche case da gioco: Venezia, San Remo, Campione d'Italia e San Vincent.

Malgrado vari tentativi sul piano legislativo di affrontare il problema per regolamentare il gioco d'azzardo e per concedere altri permessi di case da gioco, non si è riusciti a pervenire a risultati positivi. Di contro si è assistito ad un pullulare di circoli, associazioni e bische vere e proprie, sparsi su tutto il territorio nazionale, dove si pratica il gioco d'azzardo.

In Europa, nel frattempo, i *casinò* autorizzati sono diventati 425, di cui 135 in Francia, 76 in Inghilterra, 36 in Germania. Molti italiani si recano nelle case da gioco di Paesi confinanti e, per questi motivi, si ha un notevole esborso di valuta italiana. Il gioco d'azzardo alimenta sempre di più un fervente mercato clandestino, che sfugge ad ogni controllo di legalità e che si contorna di una rete di complicità e di traffici che inquinano la nostra società e allargano la sfera della criminalità organizzata.

L'istituzione di nuove case da gioco, come quella in oggetto, consentirebbe di indirizzare i flussi di denaro oggi nelle mani dei clandestini e della malavita verso canali leciti e oltretutto funzionali per la vita delle comunità che li ricevono.

La necessità di regolamentare la materia è già stata avvertita dalla Corte costituzionale attraverso la sentenza n. 152 del 6-23 maggio 1985, che, tra l'altro, recitava: « Si impone in tempi brevi una organica prevenzione normativa per razionalizzare l'intero settore delle case da gioco ». Ad oggi, non si è ancora provveduto alla de-

finizione della materia anche se a favore dell'apertura di nuove case da gioco agiscono numerosi fattori, come l'esigenza di rispettare la citata sentenza della Corte costituzionale, di adeguare la legislatura italiana a quella europea, di contrastare il gioco clandestino, nonché di arrestare il flusso di giocatori italiani e il conseguente esborso di valuta nazionale verso le case da gioco di altre nazioni.

Sempre di più l'apertura di una nuova casa da gioco, specialmente se in località turistica, apre la possibilità di produrre redditi per comuni e regioni, da investire in infrastrutture turistiche, e permette di creare, senza investimenti pubblici, nuovi posti di lavoro ad alta remunerazione.

La scelta del comune di Livorno, quale sede di una nuova casa da gioco, è determinata in primo luogo dalla collocazione geografica della città, vera e propria porta della Toscana e dell'Italia centrale sul Mediterraneo e quindi dal fatto che dal porto di Livorno transitano ogni anno milioni di passeggeri, molti dei quali stranieri, diretti verso le isole dell'Arcipelago toscano, la Sardegna e la Corsica. Livorno è peraltro zona baricentrica tra aree ad altissima densità turistica, quali la Versilia a nord e la Costa degli Etruschi a sud. Una nuova casa da gioco permetterebbe a Livorno di divenire il punto di riferimento per un vasto bacino di popolazione turistica nazionale ed estera.

Uno scenario di questo tipo potrebbe determinare notevolissime possibilità di sviluppo per tutto il comprensorio livornese, consentendo alle amministrazioni locali di ottenere una vera e propria fonte autonoma di finanziamento, in buona parte finalizzata alle attività di investimento, sviluppo e occupazione, soprattutto nella promozione del settore turistico.

In particolare, la presente proposta di legge attribuisce alla regione Toscana il compito di autorizzare, anche in via sperimentale, l'apertura di una casa da gioco nel comune di Livorno su richiesta del consiglio comunale (articoli 1 e 2).

L'articolo 3 stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge la regione disciplini la gestione del *casinò* prevedendo le norme per l'assegnazione ed i controlli in materia finanziaria e di ordine pubblico.

L'articolo 4 stabilisce che la titolarità della casa da gioco spetta al comune di Livorno. L'articolo 5 stabilisce la ripartizione dei proventi dalla gestione tra comune, provincia e regione, vincolando la maggior parte di tali fondi agli investimenti nel settore turistico e delle infrastrutture.

L'articolo 6 detta disposizioni in materia di esercizio della casa da gioco.

L'articolo 7 dispone l'applicazione alla casa da gioco del numero 6) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale è data facoltà alla regione Toscana di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Livorno.

ART. 2.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è concessa su richiesta del comune, con decreto del presidente della giunta regionale, previa delibera del consiglio comunale.

2. Nella richiesta di cui al comma 1, il sindaco del comune di Livorno deve indicare quale struttura edilizia debba essere adibita a casa da gioco.

3. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile.

ART. 3.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale adotta, con proprio decreto, previa deliberazione della giunta, il regolamento recante le norme per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede:

a) le disposizioni atte a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, che è comunque vietato ai minori di anni ventuno;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con *slot-machine;*

c) un calendario per la disciplina dell'apertura, indicante espressamente i giorni

in cui, per speciali ricorrenze e festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le particolari, necessarie cautele e i controlli utili per assicurare la corretta gestione amministrativa e le corrette risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

e) ogni altra prescrizione e cautela idonee ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco per le attività che vi si svolgono.

ART. 4.

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Livorno.

2. L'esercizio può essere gestito dal comune di Livorno, direttamente o per mezzo di una società mista a prevalenza di capitale pubblico, oppure attraverso una società che gestisca l'esercizio in regime di concessione.

3. Il comune di Livorno, con successiva deliberazione, deve regolamentare l'ipotesi di concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale relativo appalto e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che devono offrire il concessionario ed il personale addetto; le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni indicate dall'articolo 5, comma 1, degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza l'obbligo di risarcimento dei danni o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione.

ART. 5.

1. I proventi della gestione sono ripartiti come segue:

a) il 70 per cento al comune dove ha sede la casa da gioco, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinare la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate;

b) il 15 per cento alla provincia in cui ha sede la casa da gioco che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio;

c) il 15 per cento alla regione Toscana che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 è effettuato dal comune di cui all'articolo 1, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.

ART. 6.

1. Il presidente della giunta regionale della Toscana, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 5, nonché in caso di turbativa dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte degli agenti o funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

3. La frequenza della casa da gioco da parte dei cittadini residenti nel comune di Livorno o nei comuni limitrofi è regolamentata da disposizioni del consiglio comunale di Livorno.

ART. 7.

1. Alla casa da gioco di Livorno si applica la disposizione di cui al numero 6) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-6420
Lire 500